

DICHIARAZIONI

La problematica compilazione di RW per il titolare effettivo

di **Sergio Pellegrino**

Nel [pezzo di ieri di Tozzi](#) (ed in uno [precedente di Vial](#)) si sono messi in evidenza gli **amletici dubbi** che ci troviamo a dover affrontare nel momento in cui un nostro cliente debba essere considerato **titolare effettivo di investimenti esteri** detenuti per il “tramite” di una **partecipata in un Paese non-white list**.

Come ci ricordano le **istruzioni di Unico 2014**, per effetto delle modifiche apportate dalla legge comunitaria 2013 all'art. 4 del D.L. 167/1990, *“L'obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società siano riconducibili a persone fisiche in qualità di **titolari effettivi** delle attività secondo quanto previsto dalla **normativa antiriciclaggio** (art. 1, comma 2, lettera u), del DLgs n. 231/2007 e art. 2 dell'allegato tecnico)”*.

Se le partecipazioni sono in società residenti in **Paesi non collaborativi**, ed il soggetto si considera titolare effettivo (avendo ad esempio una quota di partecipazione superiore al 25% del capitale sociale), non va indicato il valore della partecipazione diretta, quanto invece **il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società** (unitamente alla percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa).

Per **esigenze di semplificazione**, le istruzioni prevedono che il contribuente indichi, per ciascuna società o entità giuridica, **il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo**, predisponendo un **prospetto di dettaglio** contenente i valori delle singole attività da esibire in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria: compila quindi un **unico rigo di RW** per riportare il valore delle attività detenute “indirettamente” attraverso la società di cui risulta essere titolare effettivo.

Così facendo, ci dicono le istruzioni, *“seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, **ai fini del monitoraggio fiscale**, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”*.

Tutto potrebbe girare se RW non fosse, da quest'anno, funzionale anche alla **liquidazione delle imposte patrimoniali**.

La **disciplina di IVIE e IVAFE non è cambiata** e se quindi un contribuente ha una partecipazione del 30% in una **società svizzera** (per non andare lontano ...) dovrebbe pagare l'**IVAFA nella misura dello 0,15% del valore nominale della sua quota**.

Ed è proprio qui che si crea il **corto circuito**, che è facilmente verificabile se ci cimentiamo nella compilazione di RW.

Ipotizziamo di avere un cliente, che ha partecipato alla costituzione di una **società svizzera** apportando 30.000 euro di capitale ed acquisendo in questo modo una partecipazione pari al 30% del capitale sociale.

La società in questione, per non complicarci troppo la vita, detiene soltanto un immobile acquistato ad 1 milione di euro.

Se la partecipazione anziché in Svizzera (Paese *non-white list*) fosse in **Francia** (Paese *white list*), nonostante il soggetto in questione debba essere comunque considerato titolare effettivo, non si applica l'approccio *look through* e compilerebbe quindi RW "normalmente":

Ma la **partecipata è in Svizzera** e quindi le regole dettate dalle istruzioni per la compilazione di RW prevedono l'indicazione del **valore delle attività detenute dalla partecipata**.

Finché ragioniamo sul **monitoraggio**, problemi "drammatici" non ne abbiamo (qualche dubbio però a livello di compilazione sussiste, ad esempio sul codice da utilizzare in colonna 6 per indicare il criterio di determinazione del valore se vi sono attività diverse con criteri diversi):

Se indichiamo in colonna 3 il codice 2 (che individua le partecipazioni), il software, sulla base di quanto previsto dalle istruzioni, farà sì che sul valore finale indicato in colonna 8, rapportato alla quota di possesso di colonna 5 e al numero di giorni di colonna 10, venga determinata l'**IVAFA** (che quindi nel nostro esempio viene decuplicata rispetto a quanto dovuto):

Ma, nel nostro "semplice" caso (semplice perché nel patrimonio della partecipata c'è solo un'attività), il bene che il contribuente possiede "indirettamente" è un **immobile** e quindi qualcuno avanza il dubbio che sarebbe logico che questo **assolva l'IVIE e non l'IVAFA**: una conclusione di questo tipo però non appare in linea né con il **dato normativo** (che, come si è detto, per le patrimoniali estere non è cambiato), né con le **modalità di compilazione di RW** (atteso che il valore delle attività detenute dalla partecipata – immobili, conti correnti, partecipazioni, ... - deve essere cumulativamente indicato).

Andando **per esclusioni**, l'unica strada, anche se non contemplata dalle istruzioni, sembra essere quella di compilare **due righe distinti**.

Il primo, per fare **monitoraggio**, indicando il valore complessivo delle attività detenute dalla partecipata (però come si combinino le colonne 5 *quota di possesso dell'investimento estero* e 19 *percentuale di partecipazione nella società di cui il contribuente risulti titolare effettivo* rimane un mistero assoluto):

il secondo invece per **liquidare l'IVAFE** con i canoni "tradizionali":

Come questa soluzione "creativa" si concili con i **software di controllo** delle dichiarazioni non ci è però dato sapere ...